



**ACCORDO DI PROGRAMMA DI DEFINIZIONE PROGRAMMATICA
ED ATTUAZIONE OPERATIVA DELL'INIZIATIVA AVENTE PER OGGETTO
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI
PER LO SVILUPPO DEL COMPLESSO TURISTICO E TERMALE
DI VALDIERI, DELLE ACQUE MINERALI,
DELLO SVILUPPO ENERGETICO E SOSTENIBILE
AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

LA PROVINCIA DI CUNEO

LA COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI GESSO E VERMENAGNA

IL COMUNE DI VALDIERI

1 MAGGIO 2009

Premesso che :

1. Con comunicazione del 3 marzo 2006 prot. n. 1336, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna ha presentato richiesta alla Presidente della Regione Piemonte per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. lgs 267/2000, in merito ad una iniziativa riguardante la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali e dello sviluppo energetico e sostenibile. L'istanza è stata condivisa e controfirmata dai Sindaci di Valdieri, Entracque, Cuneo, Limone Piemonte, dal Presidente del Parco Naturale Alpi Marittime, ed accompagnata da una nota specifica del Presidente Provincia di Cuneo (allegato 1).
2. Con comunicazione della Presidente della Regione Piemonte del 29 maggio 2006 prot. n. 9363/S1/1.45, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma in oggetto l'Arch. Claudio Fumagalli, dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica (allegato 2).
3. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna in data 21 luglio 2006 prot. n. 4456 ha comunicato di aver costituito una Cabina di Regia relativa all'A.d.P. ed ha trasmesso i primi atti amministrativi significativi tra cui: la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 5 del 30/01/2001 di approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna Pesio, il Comune di Valdieri e la Società Terme Reali di Valdieri S.p.A (allegato 3); il Documento Programmatico di sintesi anno 2003 relativo al sistema degli interventi pubblici e privati per lo sviluppo dell'Alta Valle Gesso nel Parco Naturale delle Alpi Marittime; l'estratto del Piano Pluriennale socio-economico anni 2005-2009; il Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (PISL); l'estratto del Comune di Cuneo relativo al Piano Strategico della città e del suo territorio.

4. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna in data 2 agosto 2006 ha trasmesso le Deliberazioni della Giunta Comunitaria n. 117 e n. 120 riguardanti i primi provvedimenti e le determinazioni in merito all'accordo e la presa d'atto dell'elenco delle opere indicate dalla Soc. Terme di Valdieri da inserire nell'AdP (allegato 4).
5. In data 9 agosto 2006 con nota prot. n. 26157/19.7 il Responsabile del Procedimento ha convocato per il giorno 24 agosto 2006 un incontro interlocutorio presso le Terme di Valdieri per verificare i contenuti dell'iniziativa (allegato 5).
6. Della seduta il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale (allegato 6) dal quale si evince che i soggetti convenuti in rappresentanza degli Enti istituzionali, dei sindacati e delle associazioni di categoria sostengono l'iniziativa proposta in quanto favorevole per la promozione e lo sviluppo del territorio montano e per l'occupazione di circa 200 addetti. Nella medesima seduta i convenuti hanno preso atto che l'iniziativa proposta è così articolata:
 - interventi pubblici: sistemazione della S.P. 249 e posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale; acquisizione ed urbanizzazione dell'area destinata al nuovo centro termale e ricettivo presso il capoluogo di Valdieri; eventuale costruzione di una centralina idroelettrica;
 - interventi privati: costruzione del nuovo centro termale e ricettivo; riqualificazione funzionale dell'attuale complesso di Terme di Valdieri; eventuale costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale.
7. In data 4 settembre 2006, il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 28713/19.7, ha convocato per il giorno 28 settembre 2006 un secondo incontro interlocutorio presso la sede della Provincia di Cuneo (allegato 7).
8. Della seduta è stato ha redatto apposito verbale dal quale si evince che, poiché l'iniziativa è complessa, i convenuti hanno condiviso la proposta del

Responsabile del Procedimento di approfondire gli aspetti ambientali-urbanistici - paesaggistici (allegato 8).

9. In data 13 maggio 2008, si è tenuto un incontro con le Direzioni regionali al fine di individuare un proprio referente per la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato al coordinamento degli sviluppi e degli approfondimenti dell'iniziativa.
10. In data 15 settembre 2008, con nota prot. n. 0041331/DA0800, il Direttore regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha promosso un incontro per il 22 settembre 2008, con gli Enti ed i settori regionali interessati, nell'ambito del quale il Direttore regionale ha sottoposto all'attenzione dei presenti l'iniziativa, condividendone i contenuti e sottolineando l'interesse e gli impegni a carico dell'amministrazione regionale (allegato 9).
11. L'iniziativa è coerente con il Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (P.I.S.L.) predisposto nel 2006 dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, che ha definito un quadro di interventi pubblici e privati, tra di loro correlati, orientati allo sviluppo dell'ambito di riferimento. L'intervento risulta conforme alle previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Valdieri, che destina l'area di intervento ad Area Termale Ricettiva (art. 14 N.T.A.), e la assoggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo. I dati dimensionali vengono definiti nelle tabelle di zona.
12. Il presente Accordo è articolato in tre fasi.
L'attuale prima fase individua: la definizione degli interventi oggetto dell'AdP con la classificazione delle priorità, la stima di massima degli investimenti, il quadro urbanistico di riferimento, le modalità di acquisizione delle aree per il nuovo centro termale - ricettivo, le opere di urbanizzazione previste; le eventuali condizioni convenzionali dell'iniziativa. Tale fase determina, dopo la sottoscrizione del presente Accordo, l'erogazione di un contributo regionale per redigere lo Studio di fattibilità, in coerenza con le disposizioni regionali, che ha lo scopo di verificare la fattibilità economica,

gestionale, ambientale e procedurale dell'iniziativa ed i suoi aspetti occupazionali nell'ambito del contesto socio-economico dell'area territoriale di riferimento. La certificazione dello Studio di fattibilità da parte del Nuval costituirà il presupposto per la redazione del progetto preliminare nella seconda fase.

La seconda fase di attuazione riguarda: la formazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dello strumento urbanistico esecutivo per l'area del nuovo centro termale - ricettivo;

la redazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti preliminare relativi :

- alla sistemazione della S.P. 249 e delle condotte per il trasporto dell'acqua termale e minerale,
- al nuovo centro termale e opere di urbanizzazione dell'area;

la definizione di atti convenzionali con il gestore del complesso di Terme di Valdieri utili a determinare modalità e costi per l'utilizzo delle acque nei nuovi stabilimenti; l'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto realizzatore/gestore del nuovo complesso termale-ricettivo. Previa intesa tra le Parti verranno altresì determinati i presupposti per l'eventuale intervento di riqualificazione delle attuali Terme di Valdieri e dello stabilimento di imbottigliamento delle acque.

La terza fase di attuazione riguarda: la redazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti definitivi relativi :

- alla sistemazione della S.P. 249 e delle condotte per il trasporto dell'acqua termale e minerale,
- al nuovo centro termale e opere di urbanizzazione dell'area, con l'applicazione della condizione sostitutiva del rilascio del permesso di costruire; il quadro definitivo degli investimenti e delle coperture finanziarie; la realizzazione delle opere, con la dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio delle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree

13. Gli interventi che strutturano l'operazione dell'Accordo di Programma e quelli ad essa complementari sono sinteticamente descritti nelle schede riportate nella Relazione allegata, che indicano i contenuti degli interventi, i soggetti attuatori, i costi presunti ed il livello di approfondimento raggiunto. Alle schede segue lo schema denominato "*Masterplan degli interventi*", che evidenzia le connessioni funzionali tra le varie componenti dell'iniziativa e mette in risalto, nel contempo, il ruolo dei soggetti attuatori (enti pubblici/impresе private) ed il livello di priorità. Per individuare la priorità degli interventi si è fatto riferimento a tre classi.

Classe A: interventi con priorità elevata

Sono considerati tali gli interventi direttamente riconducibili alla costruzione di un nuovo centro termale-ricettivo presso il capoluogo di Valdieri. L'elevato livello di priorità è giustificato dagli effetti derivanti da questo tipo di interventi:

- innovazione radicale nella proposta turistica della valle Gesso;
- utilizzazione per tutto l'arco dell'anno della "risorsa termale";
- generazione di occupazione;
- aumento rilevante delle presenze turistiche.

Rientrano nella classe A:

- la sistemazione della S.P. 249 e la posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale;
- l'acquisizione e l'urbanizzazione dell'area destinata al nuovo centro termale e ricettivo;
- la costruzione del nuovo centro termale e ricettivo.

Classe B: interventi con priorità media

Sono considerati tali gli interventi riguardanti la riqualificazione e la riconfigurazione funzionale delle attuali strutture termali e ricettive delle Terme a carico del Soggetto privato.

Rientrano nella classe B:

- la ristrutturazione del complesso alberghiero e dei relativi servizi;
- la ristrutturazione dello stabilimento termale e dei relativi servizi;
- la sistemazione delle aree di pertinenza;
- la rilocalizzazione di funzioni accessorie.

Classe C: interventi con priorità minore

Sono considerati tali gli interventi che non hanno una connessione diretta con l'utilizzo dell'acqua termale, nel nuovo sito o in quello attuale a quota 1.370. L'eventuale mancata realizzazione di questi interventi, o di una loro parte, non incrina l'ossatura portante dell'operazione.

Rientrano nella classe C:

- la costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale;
 - la costruzione di una centralina idroelettrica.
14. Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4.12.2008 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvio del procedimento dell'A.D.P. ai sensi di legge (allegato 10);
 15. In data 13 novembre 2008, a seguito della convocazione della Presidente della Regione Piemonte, prot. n. 15195/SA01/1.45, si è tenuta presso la sede della Provincia di Cuneo la Conferenza prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 nella quale le parti interessate e coinvolte nell'iniziativa hanno unanimemente espresso la condivisione dei contenuti del presente Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi oggetto dell'iniziativa (allegato 11);
 16. Nella citata seduta i convenuti hanno unanimemente condiviso la proposta di articolazione del procedimento in fasi e la bozza del testo di Accordo, preso atto l'impegno finanziario sostenuto dalla Regione, nel quadro dell'iniziativa generale (allegato 12).
 17. La documentazione riguardante l'iniziativa in oggetto è costituita:

Relazione di inquadramento generale, comprensiva di tavola di inquadramento geografico.

Tavole grafiche:

Tavola 1: localizzazione degli interventi (scala 1:25.000)

ESTRATTI di P.R.G.C. e N.T.A.

Documentazione Amministrativa:

allegato 1: istanza della Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna del 3.3.2006 prot. n. 1336;

allegato 2: nomina del Responsabile Procedimento prot. n. 9363/S1/1.45 del 29.05.06;

allegato 3: deliberazione del Consiglio Comunitario n. 5 del 30.01.2001 (approvazione protocollo di intesa);

allegato 4: verbali di deliberazione della Giunta Comunitaria n. 117 del 18.07.06 e n. 120 del 25.07.06;

allegato 5: nota convocazione incontro interlocutorio prot. n. 26157/19.7 del 9.8.2006;

allegato 6: verbale incontro interlocutorio del 24.8.2006;

allegato 7: nota convocazione incontro interlocutorio prot. n. 28713/19.7 del 4.9.2006;

allegato 8: verbale incontro interlocutorio del 28.9.2006;

allegato 9: nota convocazione incontro prot. n. 41331/DA0800 del 15.9.2008;

allegato 10: avviso di avvio del procedimento;

allegato 11: convocazione C.d.S. prot. n. 15195/SA01/1.45 del 13.11.2008;

allegato 12: verbale della seduta della C.d.S. del 19.11.2008;

allegato 13: nota convocazione per la sottoscrizione prot. n. 6810/SB0145 del 21.04.2009;

allegato 14: scheda monitoraggio intervento;

allegato 15: delibere di condivisione degli Enti;

18. Gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per anni 10 (dieci), eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza.
19. Il presente Accordo di Programma, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma.
20. L'individuazione dei legali rappresentanti o loro delegati degli Enti interessati alla conclusione dell'Accordo di Programma, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma ai sensi del VII comma dell'art. 34 del D. Lgs 267/2000, sarà formalizzato in sede di formazione del Decreto di adozione dell'Accordo medesimo; il Collegio di Vigilanza vigilerà sulla corretta esecuzione dei contenuti dell'Accordo di Programma, disponendo sopralluoghi ed ogni altra azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell'Accordo medesimo, adottando, se del caso, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge. Il Collegio di Vigilanza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia delegati dai singoli Enti partecipanti.
21. In data 21 aprile 2009 con nota prot. n. 0006810/SB0145 la Presidente della Regione Piemonte ha convocato le parti interessate per la sottoscrizione dell'Accordo per il giorno 1 maggio 2009, presso la Sede del Comune di Valdieri, Piazza della Resistenza 2.

Tutto ciò premesso

visto l'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97, art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

viste le schede di intervento relative all' iniziativa in oggetto, pervenute agli uffici regionali in data 9.2.2009, che costituiscono parte integrante del presente Accordo (allegato 14);

viste le Deliberazioni degli Enti di approvazione della bozza del testo dell'Accordo di Programma (allegato 15):

- Regione Piemonte, D.G.R. n. 1-11092 del 24.03.2009;
- Provincia di Cuneo, D.C.P. n. 45 del 22.12.2008;
- Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, D.C. n. 71 del 1.12.2008;
- Comune di Valdieri, D.C.C. n. 50 del 28.11.2008.

si stabilisce che

**l'anno duemilanove addì primo del mese di maggio alle ore 12
presso la Sede del Comune di Valdieri**

tra

La **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dalla Presidente On. Mercedes BRESSO, domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165.

La **PROVINCIA DI CUNEO**, rappresentata dal Presidente On. Raffaele COSTA, domiciliato per la carica in Cuneo, C.so Nizza 21.

La **COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI GESSO E VERMENAGNA** rappresentata dal Presidente Geom. Ugo BOCCACCI, domiciliato per la carica in Robilante, Piazza R. Margherita 27.

Il **COMUNE DI VALDIERI** rappresentato dal Sindaco Emanuel PARRACONE, domiciliato per la carica in Valdieri, Piazza della Resistenza 2.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, è condiviso all'unanimità, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, dal Comune di Valdieri, il contenuto del presente Accordo di Programma, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente alla documentazione allegata e depositata in originale presso gli uffici della Presidenza della Regione Piemonte.

L'Accordo di Programma in oggetto, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa, prevede nel territorio del Comune di Valdieri la realizzazione dell'iniziativa denominata "Programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri delle acque minerali e dello sviluppo energetico e sostenibile", articolata in tre fasi.

Il presente Accordo determina l'attuazione della prima fase detta A, la definizione degli interventi, la classificazione delle priorità, la stima di massima degli investimenti, il quadro urbanistico di riferimento, le modalità di acquisizione delle aree per il nuovo Centro termale - ricettivo, le opere di urbanizzazione previste, le eventuali condizioni convenzionali dell'iniziativa. Dopo tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo dovrà essere presentato uno Studio di fattibilità generale teso a verificare la fattibilità economica, gestionale, ambientale e procedurale dell'iniziativa ed i suoi aspetti occupazionali.

L'Accordo prevede il finanziamento dello Studio di fattibilità nella misura del 1% del costo complessivo degli stessi.

Successivamente si attiveranno in Accordo le ulteriori fasi, prevedendo i finanziamenti per la predisposizione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere di interesse. Con successive appendici all'Accordo saranno formalizzati gli impegni e le modalità attuative delle fasi B e C, ovvero:

Fase B: prevede la ristrutturazione del complesso alberghiero e dei relativi servizi, la ristrutturazione dello stabilimento termale e dei relativi servizi, la sistemazione delle aree di pertinenza, la rilocalizzazione di funzioni accessorie,

Fase C: prevede la costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale, la costruzione di una centralina idroelettrica.

ART. 1bis – SOGGETTO ATTUATORE

Alla Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna è affidato il ruolo di soggetto attuatore delle opere di interesse pubblico finanziate dalla Regione Piemonte.

ART. 2 – IMPEGNI

La Regione Piemonte nella figura della Presidente della Regione Piemonte On. Mercedes Bresso si impegna affinché sia adottato il presente Accordo di Programma con specifico decreto ai sensi art. 34 del D. lgs. 267/2000. Si impegna altresì a garantire l'erogazione dei finanziamenti.

La Regione Piemonte si impegna a finanziare:

- la redazione dello Studio di fattibilità dell'iniziativa denominata "Interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile", con un ammontare di Euro 65.000,00, pari all'1% del costo presunto della realizzazione delle opere, indicato dal soggetto attuatore nella somma di Euro 6.500.000,00;
- la progettazione fino al livello esecutivo degli interventi di cui al punto precedente, nella misura del 7%, pari a Euro 455.000,00, del costo previsto di realizzazione delle opere;
- la realizzazione delle opere, successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva, fino ad un contributo massimo di Euro 6.500.000,00, comprendente le somme già corrisposte per lo Studio di Fattibilità e per la progettazione, come indicato nella Tabella 1, e successive modalità:

Tabella 1 - Finanziamento regionale

INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE Euro	2009			2010	2011
		Studio di fattibilità (1%)	Progettazione (7%)	Opere	Opere	Opere
Interventi per lo sviluppo del complesso turistico termale di Valdieri delle acque minerali dello sviluppo energetico e sostenibile	6.500.000,00	65,000	455.000,00	2.480.000,00	3.000.000,00	500.000,00
TOTALE	6.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	500.000,00

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma – capitolo 297917.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità di seguito esposte:

- le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Corso Bolzano 44, Torino;
- la liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

1) Liquidazione della quota di finanziamento regionale per la redazione dello Studio di Fattibilità:

- nel 2009 100% del finanziamento concesso, successivamente alla stipula del presente Accordo di Programma.

2) Liquidazione della quota di finanziamento regionale per la progettazione fino al livello definitivo:

- nel 2009 100% del finanziamento concesso, successivamente alla certificazione dello Studio di fattibilità da parte del Nuval.

3) Finanziamento regionale finalizzato alla sola realizzazione delle opere

⇒ per l'anno 2009 si definiscono due tranches:

- 50%, pari a Euro 1.240.000,00, alla presentazione dell'approvazione della progettazione esecutiva;
- 50%, pari a Euro 1.240.000,00, alla presentazione della documentazione relativa all'avanzamento delle opere in misura non inferiore al 30%;

⇒ per l'anno 2010 si definiscono due tranches:

- 50%, pari a Euro 1.500.000,00, alla presentazione della documentazione relativa all'avanzamento delle opere in misura non inferiore al 60%;
- 50%, pari a Euro 1.500.000,00, a fronte della presentazione del certificato di fine lavori;

⇒ per l'anno 2011: la cifra residua verrà erogata a fronte della presentazione del Certificato di collaudo e del quadro economico consuntivo, unitamente alle copie delle fatture comprovanti le opere realizzate.

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna per lavori ed opere funzionali e/o migliorative dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte.

La **Provincia di Cuneo** si impegna a concertare con gli Enti locali gli interventi riguardanti la S.P. 249 e le modalità più idonee per la loro realizzazione anche attraverso una convenzione con la Comunità Montana per la gestione temporanea

della strada provinciale. Tali adempimenti vengono sviluppati con il supporto di un Tavolo tecnico appositamente costituito.

La **Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna** si impegna a:

- predisporre, d'intesa con il Comune di Valdieri, lo studio di fattibilità e ad inoltrarlo alla Regione Piemonte per i successivi adempimenti;
- attivare rapporti con il Comune di Valdieri già individuati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.10.2007 dai due Enti;
- attivare una convenzione con la Provincia di Cuneo per la gestione temporanea della strada provinciale.

Il **Comune di Valdieri** si impegna a:

- collaborare con la Comunità Montana nella predisposizione dello studio fattibilità;
- attivare rapporti con la Comunità Montana già individuati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.10.2007 dai due Enti.

ART. 3 - ASPETTI URBANISTICI

Per la realizzazione del nuovo centro termale, l'intervento risulta conforme alle previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Valdieri, che destina l'area di intervento ad Area Termale Ricettiva (art. 14 N.T.A.), e la assoggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo.

Per gli interventi riguardanti sia i modesti adeguamenti al sedime stradale della S.P. 249, sia l'alloggiamento dei cavidotti dentro la fascia di rispetto, allo stato attuale, non si prevedono variazioni urbanistiche.

ART. 4 - VINCOLATIVITA' DELL'ACCORDO

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

La delimitazione delle aree oggetto di intervento, evidenziate negli allegati costituisce riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

ART. 5 – APPLICAZIONE PROTOCOLLO ITACA

Il Soggetto che realizzerà il nuovo centro termale dovrà porre in essere ogni accorgimento progettuale e costruttivo utile a limitare l'uso di fonti energetiche non rinnovabili; a tal fine dovrà procedere alla compilazione del "Protocollo Itaca" in versione sintetica assicurando, sulla base dell'applicazione in esso prevista, il miglioramento della prestazione dell'intervento rispetto ai regolamenti e alla pratica corrente. Per tale finalità il risultato della valutazione e sostenibilità non dovrà risultare inferiore all'indicatore "2".

ART. 6 - MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell'Accordo generale approvato sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza ed adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte. Eventuali modifiche giudicate sostanziali dal Collegio di Vigilanza allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere, saranno oggetto di un aggiornamento dell'Accordo di Programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione dell'Accordo di Programma originario.

ART. 7 - VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000 e, come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica eventuali sanzioni in coerenza con quanto espresso a pag. 15 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante ed è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati degli Enti sottoscrittori. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8 - EFFICACIA DELL'ACCORDO

I contenuti del presente Accordo esplicano efficacia all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto del Presidente.

Gli interventi relativi agli aspetti della viabilità che riguardano strade provinciali saranno oggetto di specifiche concertazioni/convenzioni con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, nell'ambito della seconda fase dell'Accordo di Programma.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

ART. 10 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata degli impegni è stabilita in anni 10 (dieci) riferita alla 1 - 2 - 3 fase dell'Accordo di Programma, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell'Accordo da parte del Presidente della Regione; l'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Il presente Accordo è costituito dal n. 19 pagine dattiloscritte ed eventualmente manoscritte, di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

Il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di trasmettere ai soggetti firmatari copia conforme dell'Accordo di Programma e del Decreto di adozione, nonché degli atti amministrativi elencati al paragrafo 17

Per la Regione Piemonte

La Presidente On. Mercedes BRESSO _____

Per la Provincia di Cuneo

Il Presidente On. Raffaele COSTA _____

Per la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

Il Presidente Geom. Ugo BOCCACCI _____

Per il Comune di Valdieri

Il Sindaco Emanuel PARRACONE _____